

**CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
PER LA CREAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA
INFORMATIVA NAZIONALE SULLA PROMOZIONE DELL'USO
CONSAPEVOLE DELLA RISORSA IDRICA**

C.I.G. 893583437E

TRA

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, di seguito denominato “MiTE”, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dal Capo Dipartimento Ing. Laura D’Aprile, Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS), giusto D.P.R. 18 ottobre 2021,

E

EDIGUIDA S.R.L., P.IVA 02450970658, con sede legale in Corso Umberto I, 45, Cava de’ Tirreni (Sa), CAP 84013, iscritta alla C.C.I.A.A. di Salerno n. 223009, in persona del legale rappresentante sig. Bernardino Esposito, nato il 15/03/1967 a Salerno, **di seguito denominata “EDIGUIDA”**.

D’ora in avanti congiuntamente definite “Le Parti”.

PREMESSO CHE:

a) l’art. 1 comma 752 della legge n.178 del 30 dicembre 2020, prevede che “Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma”;

b) con Decreto Ministeriale n. 394 del 27/09/2021, il MiTE, in adempimento al disposto di cui alla lettera precedente ha definito le modalità di utilizzo per l'anno 2021 del soprarichiamato "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3075 e destinato all'effettuazione di campagne informative;

c) con determina a contrarre prot. MATTM n. 134/SuA del 13/10/2021 la Dott.ssa Barbara G. Burzotta, in qualità di Dirigente della Divisione V nell'ambito della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del citato art. 31 del D.lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., ed è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario, Euro 270.000,00 (oltre IVA) a base d'asta, identificata dal C.I.G. 893583437E, per l'affidamento dei servizi individuati nel Capitolato speciale d'appalto ad essa allegato, necessari alla realizzazione di una campagna nazionale di informazione sulla promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica;

d) in adempimento a quanto prescritto nella menzionata determina a contrarre si è provveduto a pubblicare il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18/10/2021 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.121), nonché all'invio del medesimo alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 14/10/2021 con pubblicazione avvenuta il 19/10/2021 (GU/S S203 19/10/2021 530742-2021-IT); inoltre, tutta la documentazione di gara è stata pubblicata e resa disponibile telematicamente sul sito istituzionale del MiTE nella sezione bandi di gara, sottosezione dedicata, nonché sulla piattaforma di gara acquistinrete di Consip e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sezione dedicata al Servizio Contratti pubblici;

e) il termine per la presentazione delle offerte per concorrere all'aggiudicazione della suddetta procedura di gara è scaduto in data 15/11/2021 alle ore 18:00 e che il MiTE ha ricevuto n. 6 offerte;

f) con D.D. MATTM n. 194/SuA del 23/11/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice per le valutazioni di ammissibilità e merito delle offerte pervenute, così composta: Barbara G. Burzotta, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Presidente; Giuseppe Travia, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Componente; Maurizio Battezzatore, Dirigente di ruolo del MiTE, in qualità di Componente;

g) in data 12/12/2021 la Commissione ha concluso i propri lavori e quindi il R.U.P. ha trasmesso i verbali di tutte le operazioni di valutazione compiute, sia di ammissibilità che di merito, sulle offerte presentate, alla DGSUA;

h) con D.D. prot. n. 256/SuA del 16 dicembre 2021 è stata disposta l'aggiudicazione alla società EDIGUIDA, la quale ha proposto l'offerta ritenuta migliore, ovvero economicamente più vantaggiosa sul piano quali-quantitativo dalla Commissione giudicatrice fra le sei in gara, al corrispettivo di €.172.800,00, oltre IVA, da realizzarsi secondo il capitolato speciale d'appalto a base di gara e la relazione tecnica e connesso team di lavoro offerti da EDIGUIDA;

i) in data 16 dicembre 2021 il provvedimento di aggiudicazione e gli allegati verbali dei lavori della Commissione giudicatrice sono stati trasmessi ai sei concorrenti a mezzo P.E.C.;

j) ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 *“è sempre autorizzata ... nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura...**”*;

k) resta inteso che qualora nel corso delle suddette verifiche dovessero emergere delle cause escludenti nei confronti di Ediguída il presente contratto si intende risolto di diritto senza possibilità per l'aggiudicataria di invocare diritti o pretese di risarcimento danni di alcun genere, e fermo restando il diritto del MiTE di agire per quelli che in dipendenza di tali eventi avesse subito;

l) EDIGUIDA si impegna a far pervenire la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Il MiTE affida a EDIGUIDA, che accetta con la sottoscrizione del presente Contratto, confermando l'offerta presentata in sede di gara, l'esecuzione del servizio di creazione e realizzazione di una campagna informativa nazionale sulla promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, secondo quanto specificato nel capitolato speciale d'appalto a base di gara e nell'offerta tecnica presentata da EDIGUIDA (**doc. all. 1**), qui da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, salvo quanto diversamente previsto nel presente testo contrattuale o le modifiche legittime, di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, che dovessero essere approvate dopo la sottoscrizione del presente Contratto.

ART. 3

(Obblighi particolari di EDIGUIDA)

EDIGUIDA è tenuto a predisporre un Piano di dettaglio delle attività contenente la puntuale descrizione delle modalità organizzative che intende adottare, nonché lo specifico cronoprogramma delle attività da svolgere. Il Piano è il documento con il quale viene dato avvio alle attività e ha la funzione di esplicitare le caratteristiche che assumerà lo svolgimento del Servizio a un livello di dettaglio esecutivo, tale da consentirne una chiara e univoca comprensione.

Il Piano dovrà essere redatto e comunicato al MiTE entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e sarà approvato per iscritto dal MiTE entro un termine congruo, salva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche al Piano stesso, accompagnate dall'indicazione della tempistica ritenuta utile per la loro acquisizione e validazione definitiva.

La mancata presentazione del Piano di dettaglio delle attività entro il termine fissato può comportare l'applicazione di penali e, in caso di ulteriore inadempimento, la risoluzione del Contratto. Fino al termine del Contratto dovranno essere attivi tutti i servizi riportati nel presente capitolato e garantita la supervisione del Capo progetto; dovrà comunque essere garantita la conclusione di tutte le attività proposte dalla Società all'interno del progetto.

Lo sviluppo e la conclusione delle attività dovranno avvenire nelle tempistiche e modalità indicate nel Piano stesso. Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta alcuna da parte del MiTE.

Più nel dettaglio EDIGUIDA si obbliga al rispetto delle seguenti prescrizioni operative:

- i. dovrà sottoporre all'approvazione del MiTE il Progetto esecutivo delle iniziative e quant'altro previsto dalla campagna (testi, progetti, fotografie, ecc.);
- ii. il Capo Progetto del team dedicato dovrà assicurare il massimo raccordo con il MiTE e dovrà svolgere il ruolo di referente unico per qualsiasi questione inerente la realizzazione della Campagna di comunicazione;
- iii. le riunioni potranno svolgersi per via telematica o a Roma, presso la sede del MiTE (via Cristoforo Colombo n. 44), o in altra sede indicata dal MiTE;
- iv. il team coinvolto dovrà partecipare a riunioni di raccordo con il MiTE con una cadenza da definire in funzione dello svolgimento delle diverse azioni del progetto;
- v. dovrà provvedere allo stoccaggio, al trasporto a/r, al montaggio e allo smontaggio dei materiali previsti nel progetto presentato;
- vi. dovrà interfacciarsi con il MiTE in lingua italiana e, salvo diversa specifica richiesta, in lingua italiana dovranno essere prodotti tutti i materiali;
- vii. per l'intera durata del contratto l'appaltatore dovrà impegnarsi a realizzare tutti i servizi previsti dal Progetto e gestire le attività approvate rispettando la tempistica indicata;
- viii. il materiale prodotto per la campagna dovrà essere fruibile attraverso differenti devices (es tablet, smartphone, Ipad, laptop ecc.);
- ix. dovrà impegnarsi a non sostituire i componenti del team per tutta la durata del progetto, fatte salve cause di forza maggiore (malattia, trasferimenti); la sostituzione potrà avvenire soltanto con altro soggetto professionale che possieda curriculum equivalente a quello del soggetto uscente già approvato e valutato dal MiTE in sede di gara, ed equivalente esperienza professionale nel ruolo, sempre previa immediata comunicazione al MiTE che si riserva comunque la facoltà di non accettare la sostituzione proposta;
- x. nella fase di implementazione e gestione delle piattaforme social, il personale dedicato dovrà operare in stretta collaborazione con il MiTE;
- xi. qualora EDIGUIDA dovesse nominare referente un membro del team diverso dal Capo Progetto offerto in sede di partecipazione alla gara ciò sarà possibile solo se il sostituto proposto possieda

curriculum equivalente a quello del Capo Progetto uscente, ma in tal caso dovrà darne immediata comunicazione al MiTE che si riserva comunque la facoltà di non accettare la sostituzione proposta, restando inteso che in ogni caso il MiTE riterrà responsabile di ogni azione il Capo Progetto presentato in sede di offerta o di Piano di dettaglio e che comunque ogni richiesta avanzata dal MiTE dovrà ottenere riscontro da parte di EDIGUIDA entro 24 ore.

Il mancato rispetto di ognuna delle indicazioni precedenti comporterà l'applicazione a EDIGUIDA di una penale singolarmente pari all'uno per mille del valore del contratto per ogni difformità riscontrata, sino alla concorrenza massima del valore del 10% dell'importo contrattuale.

Inoltre, il MiTE si riserva la facoltà di indire riunioni entro le 12 ore nei casi di gestione di crisi o qualora lo ritenga necessario.

Al completamento delle prestazioni contrattuali tutti i materiali realizzati dovranno essere forniti al MiTE su supporto informatico in formato sorgente e in pdf in alta risoluzione, o per i prodotti video nei formati previsti e dovranno essere forniti gli strumenti/software/knowhow di gestione compatibili con gli standard tecnologici in uso presso il MiTE.

ART. 4

(Durata e recesso)

Gli effetti del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione sino al completamento dei servizi correlati alla realizzazione dell'attività di comunicazione, per un periodo di 6 mesi.

Resta inteso che i primi 3 mesi sono dedicati all'attività di progettazione, gli altri 3 mesi all'attività di divulgazione.

Tutte le azioni dovranno essere svolte con il coordinamento e la direzione del Direttore dell'Esecuzione (DEC) indicato dal MiTE.

Resta condivisa la facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento per ragionevole ed esplicitato motivo in corso di esecuzione del Contratto, con preavviso di almeno 30 giorni comunicato a mezzo p.e.c. o raccomandata a.r. ed obbligo del MiTE di versare a EDIGUIDA entro e non oltre 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, il corrispettivo per le prestazioni correttamente eseguite, con esclusione del rimborso delle spese sostenute e del mancato guadagno, in deroga al disposto dell'art. 1671 cod. civ.

ART. 5

(Modalità e tempistica di esecuzione dell'unitario servizio)

EDIGUIDA dovrà garantire e fornire tutti i servizi indicati all'art. 2 del presente Contratto, da realizzarsi mediante il team dedicato di diciotto risorse offerte in sede di gara, come da elenco e delle Risorse umane impegnate nell'esecuzione del Progetto e di supporto organizzativo a tutte le azioni (**doc. all. 2**)

EDIGUIDA dovrà, inoltre, garantire la fornitura di servizi accessori necessari alla realizzazione del progetto e provvedere all'organizzazione, amministrazione, assistenza e quant'altro necessario alla realizzazione dell'intera campagna secondo gli obiettivi (targets di progetto) specificati all'articolo 2.2. del Capitolato speciale d'appalto e tramite gli strumenti operativi identificati nel medesimo e nell'offerta tecnica allegata.

Tutte le attività dovranno essere svolte in stretto raccordo e con la supervisione della competente struttura del MiTE.

Tutti i materiali prodotti dovranno essere approvati dal MiTE, che si riserva di richiedere modifiche, adattamenti e/o integrazioni alle soluzioni proposte.

EDIGUIDA dovrà provvedere alla realizzazione delle integrazioni e/o modifiche e/o adattamenti richiesti senza oneri aggiuntivi.

Tutti i materiali dovranno essere realizzati, stoccati, trasportati e consegnati a carico di EDIGUIDA.

I materiali realizzati, gli esecutivi, tutti i diritti acquisiti nonché i progetti creativi rimarranno di proprietà del MiTE.

Il MiTE si riserva il diritto di realizzare per proprio conto altre azioni a carattere promozionale e informativo.

Il MiTE si riserva la facoltà di intraprendere ulteriori azioni di comunicazione con altre Società.

Il MiTE si riserva la facoltà di poter modificare o rettificare le azioni richieste fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo della Campagna.

EDIGUIDA dovrà rispettare i tempi vincolanti dell'attività affinché tutte le azioni e strumenti contemplati nel Progetto concorrano all'efficacia della campagna informativa. **Dopo la firma del contratto sarà realizzata la prima riunione di kickoff del progetto**, durante la quale sarà redatto

il verbale con la data di avvio delle attività. EDIGUIDA dovrà, inoltre, tener conto per la propria pianificazione, della seguente tempistica e dovrà provvedere inderogabilmente a garantire e fornire:

Dalla data di avvio delle attività

Prodotti/servizi

❖ **entro 1 settimana**

- a. attivazione gruppo di lavoro;
- b. definizione planning realizzazione attività proposte dall'appaltatore;
- c. apertura e implementazione piattaforma/e social;
- d. planning dettagliato con timing di tutte le azioni previste.

❖ **entro 2 settimane**

- a. fornitura layout grafici esecutivi di tutti i materiali a supporto dell'attività;
- b. fornitura layout grafici in ordine alle affissioni;
- c. fornitura versione definitiva di contenuti multimediali;
- d. attivazione di strumenti di misurazione dell'efficacia della campagna di comunicazione e di web monitoring.

Il MiTE si riserva di ritardare la tempistica suddetta e quella di tutte le altre realizzazioni secondo indicazioni che verranno comunicate al momento della prima riunione operativa di inizio attività. Tutti gli altri servizi saranno subordinati alla tempistica di esecuzione indicata nel presente Contratto, salvo eventuali variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

Il MiTE si riserva la facoltà di richiedere nell'ambito dell'appalto, all'occorrenza, tipologie di servizi diverse da quelle sopra descritte (c.d. "servizi speciali") ma alle stesse riconducibili per tipologia, il cui contenuto e prezzo saranno, di volta in volta, oggetto di specifica pattuizione.

ART. 6

(Corrispettivo)

A titolo di corrispettivo per i servizi effettuati, il MiTE riconoscerà a EDIGUIDA il corrispettivo onnicomprensivo offerto in sede di gara, pari ad €. 172.800,00 (centosettantaduemilaottocento/00) – di cui per costi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro €. 350,00 e per costi della

manodopera €. 87.100,00 – oltre IVA di legge restando inteso che per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze, essi sono comunque pari a zero in quanto le prestazioni del presente appalto non comportano interferenze giuridicamente rilevanti a tal fine fra personale del MiTE e personale di EDIGUIDA nel corso della loro esecuzione ai sensi della L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

EDIGUIDA si impegna, pertanto, a sostenere ogni onere, economico e/o amministrativo e/o altro, anche se non esplicitato, connesso alla progettazione ed esecuzione di tutte le attività, di tutti i prodotti e all'acquisizione e realizzazione di tutti i prodotti e servizi funzionali previsti sia dal Capitolato speciale d'appalto sia dall'offerta tecnica presentata.

ART. 7

(Modalità e termini di pagamento)

La prima fatturazione pari al 20% dell'importo contrattuale potrà essere emessa da EDIGUIDA a titolo di anticipo entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa. Le fatturazioni successive dovranno avvenire con la seguente cadenza temporale: - 30% dell'importo contrattuale al termine del terzo mese di attività e con riferimento all'attività svolta nel primo trimestre; - 50% dell'importo contrattuale al termine del sesto mese di attività e con riferimento all'attività svolta nel secondo trimestre. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data del Certificato di verifica di conformità con esito positivo rilasciato dal RUP di concerto con il DEC, sul conto corrente dedicato secondo quanto prescritto dalla clausola seguente in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali.

Il MiTE potrà sospendere, a suo insindacabile giudizio ma previa apertura di una formale interlocuzione con EDIGUIDA in merito alle circostanze, e ferma restando l'applicazione delle eventuali penali sempre all'esito di una formale interlocuzione, il pagamento del corrispettivo, a causa di inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi oggetto della campagna informativa, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 cod. civ.).

ART. 8

(Responsabili di Contratto)

Le Parti si impegnano a designare i responsabili di contratto entro 10 giorni dalla data odierna ed a comunicare reciprocamente il relativo nominativo con i contatti afferenti.

ART. 9

(Monitoraggio e reportistica)

EDIGUIDA dovrà effettuare un'attività costante di monitoraggio rispetto alla corretta esecuzione ed efficacia della Campagna ed effettuare una puntuale reportistica relativa a tutte le specifiche attività pianificate a sostegno della promozione e comunicazione.

In particolare dovrà attivare strumenti di misurazione dell'efficacia della campagna di comunicazione e di web monitoring, produrre e consegnare al MiTE, entro due settimane dalla fine del Contratto, un report finale sull'efficacia complessiva delle azioni realizzate, un volume cartaceo e digitale, che sia descrittivo di tutta la campagna di comunicazione e che contenga tra l'altro: le immagini di tutti i materiali prodotti, la descrizione e le immagini di tutte le azioni realizzate, ecc.

ART. 10

(Conformità alla normativa vigente)

Ediguida è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale utilizzato per l'esecuzione dei servizi della campagna informativa (a titolo esemplificativo in ordine ai parametri retributivi del CCNL di riferimento, agli obblighi previdenziali ed assistenziali, ecc.).

ART. 11

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Contratto ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare,

Pag. 10 a 16

nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall'European Data Protection Board (EDPB).

ART. 12

(Penali)

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione dell'unitario servizio oggetto del presente Contratto da parte di EDIGUIDA si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia EDIGUIDA non renda nuovamente il servizio disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, il MiTE risolverà il Contratto, oltre a richiedere a EDIGUIDA il diritto al risarcimento dell'eventuale danno patito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal MiTE a EDIGUIDA, che dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, ad insindacabile giudizio del MiTE, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite nel Contratto, secondo quanto sopra prescritto, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ferma la facoltà del legale rappresentante di EDIGUIDA di domandare la fissazione di un incontro al fine di chiarire la propria posizione, nei termini suddetti, in via alternativa o cumulativa all'interlocuzione scritta.

Il MiTE potrà, inoltre, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto, oppure avvalersi della garanzia definitiva prestata a proprio favore. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dal MiTE. La richiesta e/o il

pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso EDIGUIDA dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È ammessa, su motivata richiesta di EDIGUIDA, da presentare nel termine di quindici giorni dall'applicazione della penale, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo, o l'inadempimento, non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del MiTE.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore, la Direzione Generale competente del MiTE su proposta del RUP, sentito il DEC.

ART. 13

(Divieto di cessione del contratto)

È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative a EDIGUIDA, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. EDIGUIDA è tenuto a comunicare tempestivamente al MiTE ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

ART. 14

(Verifiche di conformità dei servizi)

I servizi forniti dall'appaltatore saranno soggetta di verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le attività di verifica saranno effettuate a cura del MiTE previa comunicazione a EDIGUIDA, o anche senza preavviso.

Durante le suddette operazioni, il MiTE ha, altresì, la facoltà di chiedere a EDIGUIDA tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento del servizio nel suo complesso.

L'esito positivo della verifica non esonera EDIGUIDA da responsabilità per eventuali difetti degli strumenti utilizzati per la Campagna, non emersi nell'ambito delle attività di verifica di conformità e successivamente riscontrati. Tali difetti dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese di EDIGUIDA.

ART. 15

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

EDIGUIDA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi di cui alla campagna informativa, per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione ad essi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità.

Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della predetta legge.

ART. 16

(Risoluzione del contratto e riservatezza)

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il MiTE risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che il MiTE, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi a EDIGUIDA tramite posta elettronica certificata nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del MiTE;
- b) Nei casi di cui alle precedenti clausole relative a:

- obblighi particolari dell'appaltatore;
- divieto di cessione del contratto.

EDIGUIDA si obbliga a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. EDIGUIDA è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il MiTE potrà risolvere di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni derivanti, a carico dell'appaltatore. La violazione delle prescrizioni del presente articolo, da parte sia di EDIGUIDA che del proprio personale, costituisce causa di risoluzione del contratto nei termini anzidetti.

Inoltre, EDIGUIDA si obbliga a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 comma 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del MiTE. EDIGUIDA, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti sia dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., che dal codice di comportamento del MiTE. A tal fine si dà atto che detto Codice, è pubblicato sul sito istituzionale del MiTE ed è pertanto liberamente scaricabile e consultabile. EDIGUIDA si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto e a fornire, a richiesta del MiTE, prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento ministeriale, e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il MiTE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto a EDIGUIDA il fatto assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, EDIGUIDA – sottoscrivendo il presente Contratto – attesta innanzitutto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nonché al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012 e per quanto a propria conoscenza, che non sussistono rapporti di parentela e/o affinità entro il secondo grado tra il/i titolare/i, o gli amministratori, soci e dipendenti della società, il Direttore Generale sottoscrittore del presente Contratto ed il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 17

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Contratto sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 18

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:

il MiTE, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44,

Ediguida in Cava de' Tirreni (Sa), Corso Umberto I, 45.

ART. 19

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Contratto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile, nonché, per i singoli aspetti di dettaglio, anche le altre norme di legge aventi efficacia imperativa nell'ordinamento giuridico italiano, particolarmente quelle di cui agli articoli 100 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.

Per il Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Il Capo Dipartimento

Ing. Laura D'Aprile

Per Ediguida s.r.l

Legale rappresentante

Sig. Bernardino Esposito

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.